



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma,

Prot. n. P/00/

Cod. NC4

Cod. GR/gr

000447

03 MAR. 2000

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia

LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali dei Geometri e dei Periti Industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica – Disegni di legge all'esame dell'VIII Commissione permanente del Senato.

Facendo seguito alla precedente circolare di questo Consiglio pari oggetto, prot. n. 39727 dell'11 dicembre 1997, si desidera fornire un aggiornamento della annosa vicenda legata all'ampliamento delle competenze professionali dei Geometri e dei Periti Industriali edili, un problema che questo Consiglio ha affrontato con grande determinazione fin dall'inizio del suo mandato.

Numerose sono state, infatti, nel corso degli ultimi due anni, le iniziative intraprese al riguardo da questo Consiglio, indirizzate soprattutto a scongiurare un iter parlamentare non sufficientemente obiettivo dei diversi disegni di legge presentati sull'argomento.

Nel rendere noto, in proposito, l'intervento congiunto, C.N.A.-C.N.I., che nell'ottobre del 1998 fu presentato ai parlamentari più direttamente coinvolti, costanti sono stati, altresì, gli incontri e le audizioni avuti presso l'VIII Commissione del Senato, il Ministero dei Lavori Pubblici e, ultimi in termini temporali, i colloqui recentemente avuti con l'Ing. Aurelio Misiti, Presidente Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, chiamato dal Governo a definire gli emendamenti al testo presentato al Senato.

Tale attività, ha portato ad alcuni importanti risultati.

Precisando che l'VIII Commissione ha ribadito la scelta di prendere a testo base il solo disegno di legge n. 884, "CARPINELLI e SCIVOLETTO – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica", di cui si allega copia alla presente per opportuna conoscenza, si rendono noti gli importanti emendamenti presentati a tale testo, nel corso della seduta della stessa Commissione di mercoledì 2 febbraio 2000, tra i quali si evidenziano quelli a firma dei Senatori Giorgio Sarto, del collegio di Venezia, e Livio Besso Cordero, del collegio di Ivrea, entrambi Architetti, che fanno proprie le preoccupazioni e accolgono le richieste avanzate da questo Consiglio.


Nonostante questi importanti e tangibili segnali positivi, si conferma comunque tutto l'impegno di questo Consiglio su tale tematica, affinché venga effettivamente sventato il tentativo di estendere le competenze professionali dei Geometri e dei Periti Industriali edili attraverso la scorciatoia dello stravolgimento del concetto di "modesta costruzione civile".

Una simile modificazione, nel complesso delle competenze professionali delle categorie tecniche, risulterebbe particolarmente incomprensibile nel momento attuale, non già per motivi corporativi, ma alla luce della richiesta sociale, sempre più pressante, di sicurezza degli edifici da un lato e di qualità dell'ambiente costruito dall'altro.

Coerentemente con tali profonde scelte di campo, del resto, è opportuno ricordare che un documento licenziato dall'ultima Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Architetti, svoltasi a Merano, ha espresso parere negativo a che il diploma di laurea di primo livello (laurea breve), la cui istituzione sembra prevista nell'ambito di una riforma dei corsi di studi dell'area dell'Architettura, possa dare luogo ad alcuna competenza in materia di progettazione.

Nell'assicurare che sarà fornita una costante informazione circa gli sviluppi del dibattito in corso, si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)



All.: c.s.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

350^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE REFERENTE

- (447) UCCHELLELLI ed altri. - *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*
- (884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. - *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*
- (1423) Luigi CARUSO. - *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*
- (1522) MINARDO. - *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*
- (891) BOSI. - *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio 2000

Il relatore, senatore VIGNALDI, dopo aver brevemente dato conto dei lavori del Comitato ristretto che ha ribadito la scelta già adottata dalla Commissione di prendere a testo base il disegno di legge n. 884, illustra brevemente le linee generali degli emendamenti ad esso riferiti, tra cui:

presi quelli presentati dal Governo, e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per le ore 12 di giovedì 10 febbraio 2000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

- (1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*
- (945) Altos DE LUCA ed altri. - *Norme volte a favorire l'oscureamento temporaneo di un programma televisivo.*
- (1277) SPERONI ed altri. - *Modificazione del canone di abbonamento alla televisione.*
- (1384) SEMENZATO ed altri. - *Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*
- (1911) BONATESTA ed altri. - *Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*
- (3122) SPECCHIA. - *Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*
- (3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. - *Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alle televisioni*
- (3305) TAPPARO ed altri. - *Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*
- (3572) SERVELLO ed altri. - *Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.*
- (3694) Altos DE LUCA. - *Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*
- (3948) MANFREDI ed altri. - *Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*
- dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Ad integrazione dell'intervento svolto ieri il senatore BORNACIN sottolinea il giudizio critico del proprio Gruppo politico sulla composizione del Consiglio di amministrazione della concessionaria radiotelevisiva pubblica proposta dal disegno di legge n. 1138, ritenendo eccessiva la durata di questo organismo. Si sofferma quindi sugli articoli riguardanti

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 884

Art. I.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. I.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

- a) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;
- b) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene al progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché in materia di direzione dei cantieri, di estimo e topografia;
- c) definire le nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e istituzione dei corsi di diploma universitari.

1.0

SARTO

Dopo le parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano» aggiungere le seguenti: «secondo le limitazioni previste ai successivi articoli 2 e 3».

1.1

BESSE CORDERO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.0

SARTO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia le seguenti attività:

- a) progettazione e collaudo degli edifici in muratura realizzati in zona non classificata sismica per i quali la normativa vigente consente il dimensionamento semplificato, purché gli edifici ricadano in zone per le quali i piani comunali attuativi abbiano accertato idonee condizioni di stabilità del terreno di posa;
- b) progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo di interventi di manutenzione ordinaria di opere edilizie e di idraulica agraria;
- c) funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'attività di progettazione direzione dei lavori e collaudo di edifici e strutture, di qualsiasi entità, di competenza degli ingegneri e degli architetti;
- d) predisposizioni di preventivi sommari di costo, indagini per l'attuazione di procedure espropriative per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
- e) rilievi planaltimetrici, misurazioni e picchettazioni, rilievi delle reti di servizio del sottosuolo;
- f) predisposizione di computi metrici stimativi nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994;
- g) predisposizione di piani di manutenzione ordinaria nel settore dell'edilizia, nei limiti individuati alla lettera a);
- h) supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento;
- i) valutazione di congruità tecnico-economica nelle materie di competenza;
- l) funzioni di direttore tecnico di imprese e società che operano nel settore dell'edilizia del territorio e dell'ambiente;

m) funzioni di direttore di cantiere;

n) predisposizione di studi ed indagine preliminari di tipo catastale, statico a supporto dell'elaborazione di strumenti urbanistici di tipo generale ed attuativo».

2.01

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Governo, contestualmente alla delega di cui al comma 1, è delegato a disciplinare, definendo le competenze e i limiti posti all'esercizio della professione, l'attività dei geometri e dei periti industriali che già posseggono l'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

a) definire limiti e caratteristiche della «modesta costruzione civile» di cui al Regio decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929;

b) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;

c) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene alle materie indicate dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275;

d) fissare i requisiti necessari per iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e una volta superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica prima della data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

SARTO

Al comma 1, dopo le parole: «i calcoli statici» inserire le seguenti: «con limitazione a strutture semplici, non in zone sismiche, per edifici

con cubatura massima di 1.500 mc., con sovraccarico per civile abitazione e per i quali siano previste fondazioni isolate».

2.2

BESSO CORDERO

Al comma 1, dopo le parole: «la contabilità, la liquidazione», sopprimere le parole: «e il collaudo statico».

2.3

BESSO CORDERO

D. S.
A. C.

Al comma 1, sopprimere le parole: «statico e».

2.4

CASTELLI

Il comma 1), lettera a), è sostituito dal seguente:

«in zona non sismica: con una cubatura non superiore a 1.400 mc. nella quale non viene computato un piano seminterrato o interrato, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 kilogrammi per ogni metro quadrato e con fondazioni isolate».

2.5

Cò

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato» con le seguenti: «costruzioni con una cubatura massima di 1.500 mc. più un piano interrato o seminterrato».

2.6

BESSO CORDERO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1500 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».

2.7

Cò

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «con una cubatura non superiore ai 1400 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».

2.8

SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9

Cò

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.10

SARTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1000 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».

2.11

Cò

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «con cubatura non superiore ai 1000 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».

2.12

SARTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «In edifici e complessi di edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici, è esclusa la competenza per i progetti che modificano il regime statico di una o più unità immobiliari senza che vi sia un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati, riguardante l'intero complesso o edificio».

2.13

SARTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle

leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.»

2.14

BOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.»

2.15

FIRRARELLO, MINARDO F. I.

Sopprimere il comma 2.

2.16

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione, la direzione dei lavori».

2.17

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione».

2.18

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed il collaudo amministrativo».

2.19

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il collaudo amministrativo».

2.20

BOSI

Al comma 4, *sopprimere le parole: «risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia entro i limiti di cui al comma 1.»*
 2.28 CASTELLI

Al comma 4, *sopprimere le parole: «risanamento conservativo» e le parole: «ristrutturazione edilizia».*
 2.29 SARTO

Al comma 4, *sopprimere le parole: «ristrutturazione edilizia».*
 2.30 SARTO

Al comma 4, *dopo le parole: «ristrutturazione edilizia» aggiungere le parole: «nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo e».*
 2.31 SARTO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
 3.0 SARTO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
 (Urbanistica)

1. Rientra nella competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici e comunque non superiore a un ettaro».

3.01 IL GOVERNO

Al comma 2, *sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».*
 2.21 CASTELLI

Al comma 2, *sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».*
 2.22 FERRARELLO, MINARDO

Al comma 2, *aggiungere, in fine, le parole: «fino a cinque piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.»*
 2.23 BOSI

Al comma 3, *aggiungere il seguente periodo: «È esclusa la competenza dei geometri, relativamente agli interventi di cui alle lettere b, c, d, e, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, nel caso di edifici di interesse stonco-architettonico, come tali individuati e soggetti a specifiche norme di tutela dagli strumenti urbanistici generali e attuativi».*
 2.24 SARTO

Al comma 4, *sopprimere dalla parola: «eccedente» fino alla parola: «anticolo».*
 2.25 SARTO

Al comma 4, *dopo le parole: «la contabilità dei lavori» inserire le seguenti: «il collaudo amministrativo».*
 2.26 BOSI

Al comma 4, *sopprimere dalle parole: «igienico-sanitario» fino alla fine del comma.*
 2.27 SARTO

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

I geometri ed i periti industriali con specializzazione in edilizia nelle zone di nuova edificazione individuate dagli strumenti urbanistici come aree sottoposte a piani esecutivi e/o di lottizzazione, possono effettuare la progettazione anche esecutiva delle sole opere di urbanizzazione primaria entro il limite di superficie di un ettaro e sempre che tale comparto esaurisca il piano esecutivo o di lottizzazione».

3.1

Cò

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia all'interno della formazione di piani di lottizzazione attuativi di strumenti urbanistici generali approvati entro il limite massimo di superficie di un ettaro la progettazione delle relative opere di urbanizzazione primaria».

3.2

BESSE CORDERO

Sostituire dalle parole: «entro il limite» alle parole: «superiore ad un ettaro» con le altre: «purché in ogni caso il comparto non superi un ettaro di superficie».

3.3

SARTO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Piani di utilizzo e lottizzazioni)».

3.4

MANIS

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.0

SARTO

Dopo le parole: «l'esimo» aggiungere le seguenti: «la progettazione e le attività tecnico-amministrative nel settore ambientale, quali ad esempio, la bonifica ambientale e lo smaltimento di materiale inquinante».

4.1

MANIS

Dopo le parole: «ai fini espropriativi o catastali» aggiungere le seguenti: «l'attività di prevenzione e protezione ai fini del miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

4.2

MANIS

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le lettere l) ed m) sono abrogate.»

5.2

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.0

SARTO

L'articolo 6 è soppresso.

6.1

IL RELATORE

Il comma 1 è soppresso.

6.2

BOSI

Sopprimere il comma 1.

6.3

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «corso universitario riservato a coloro che sono in possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia per il conseguimento del diploma universitario di ingegneria civile».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «ingegneria civile».

6.4

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «specializzazione in edilizia» aggiungere le seguenti: «ovvero di un unico diploma universitario per entrambe le qualifiche».

6.5

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».

6.6

BOSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».

6.7

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

«2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

6.8

BOSI

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

6.9

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede al riconoscimento dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».

6.10

BOSI

Al comma 2, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede ai riconoscimenti dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».

6.11

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 3, sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».

6.12

LAURO

Al comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».

6.13

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».

6.14

LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.20 FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «prima dell'istituzione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prima della data, determinata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione alla concreta attivazione dei corsi di diploma universitari di cui alla lettera a), numero 2)».

6.21 BOSI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

SARTO

Tit. 1.

Nel titolo sopprimere le parole: « e dell'urbanistica».

Tit. 1

SARTO

Al comma 2, lettera a), punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».

6.15

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.16

BOSI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.17

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «di geometra e del diploma» fino alla fine della lettera, con le parole: «di cui alla lettera a), numero 2».

6.18

BOSI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.19

BOSI